

| DELIBERAZIONE | |
|---------------|--|
| Cod | |
| Area | |



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Visti:

- il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica", ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica";
- lo Statuto dell'Istituto nazionale di statistica approvato con deliberazione n. CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 ("Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124");
- il Titolo II del regolamento di organizzazione dell'Istituto approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2011;
- l'Atto di organizzazione generale n. 1 concernente le "Linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica", approvato con deliberazione n. CDXII dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 9 febbraio 2016, coordinato con le modifiche e integrazioni approvate dal Consiglio nelle sedute del 9 novembre 2016 e del 26 giugno 2017;
- la deliberazione n. CDLVI del Consiglio dell'Istituto del 26 marzo 2018, con la quale è stata determinata, in esito alla presentazione allo stesso Consiglio del documento "Regolamento europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali: adempimenti", la revisione delle linee fondamentali di organizzazione dell'Ufficio di Presidenza;

Premesso che

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

| DELIBERAZIONE | |
|---------------|--|
| Cod | |
| Area | |



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

- le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
- il RPD per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnato è collocato all'interno dell'Ufficio di Presidenza con le garanzie di indipendenza e autonomia previste dal RGPD;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- all'esito della procedura selettiva interna, per titoli e colloqui, per l'individuazione del Responsabile della protezione dei dati (RDP), indetta con deliberazione DOP/501/2018 dell'8 maggio 2018 ha ritenuto che il dott. Bernardo PALAZZI, dipendente di ruolo dell'Istituto con il profilo di ricercatore, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DESIGNA

Il dott. PALAZZI Bernardo, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'Istituto nazionale di statistica,

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

| DELIBERAZIONE | |
|---------------|--|
| Cod | |
| Area | |



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite dallo stesso con successivo atto;

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Istat.

L'Istat si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate dall'art. 39 del citato Regolamento n. 2016/679/UE. Con specifico provvedimento saranno individuate le dotazioni logistiche e le risorse umane, nonché i compiti e le responsabilità individuali del personale di supporto alle attività del RDP;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

DELIBERA

| DELIBERAZIONE | |
|---------------|--|
| Cod | |
| Area | |



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Art. 1

di designare il dott. Bernardo PALAZZI come Responsabile dei dati personali (RPD) per l'Istituto nazionale di statistica.

L'Istituto si riserva la facoltà di vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia e delle istruzioni impartite.

Art. 2

L'incarico è conferito per un periodo di tre anni, rinnovabili per una sola volta.

L'incarico al dott. Bernardo PALAZZI può essere revocato per il mancato assolvimento dei compiti connessi al medesimo incarico o qualora, a seguito di verifica, la scelta organizzativa effettuata dall'Istat per ottemperare alle prescrizioni della Sezione 4 del RGPD dovesse risultare non adeguata alla complessità delle funzioni esercitate dall'Istituto.

Art. 3

Il dott. Bernardo PALAZZI non percepirà alcun compenso per lo svolgimento del suddetto incarico.

IL PRESIDENTE

Giorgio Alleva